



I presupposti per il risarcimento del danno esistenziale

Descrizione

A causa di un ritardo di ben cinque ore, un passeggero citava avanti il Giudice di Pace di Pescara la compagnia di bandiera rissa (Aeroflot) per lo *“stato di rabbia, frustrazione, stress psico-fisico ed impotenza”*. Il Giudice accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento di Euro 200,00. Il Tribunale di Pescara confermava la decisione precisando che: *“un ritardo aereo – peraltro prolungato come può essere quello di cinque ore patito dall’odierno appellato – è sicuramente fonte di disagio che va necessariamente compensato in via pecuniaria. D’altronde, la Convenzione di Montreal è chiara nello statuire che in caso di ritardo, la responsabilità del vettore è limitata a 4150 DSP. Ciò significa che la responsabilità del vettore, in caso di ritardo, è **in re ipsa**, non abbisognando essa di alcuna prova specifica”*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15352 del 31 maggio 2024, prende lo spunto da tale marginale vicenda per confermare alcuni principi basilari in tema di responsabilità e di risarcimento del danno esistenziale.

Precisa infatti che: *“il giudice del merito ha confuso **evento di danno e danno conseguenza**. Il ritardo aereo non è un danno conseguenza risarcibile, è l’evento di danno, corrispondente all’inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve valutarsi la sussistenza di una **conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento**. L’accertamento del ritardo aereo non è ancora quindi l’accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l’inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile”*. Ed invero riconoscere il danno risarcibile come in re ipsa significa erroneamente: *“affermare che l’evento di danno di per sé è meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell’evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque **ignorando il nesso di causalità giuridica**”*.

Infine stimando risarcibile il **mero disagio**, il giudice del merito ha violato *“il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia **rilevanza costituzionale**, che la lesione dell’interesse sia **grave** (nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il **danno non sia futile** (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la*



sussistenza del danno in re ipsa“

Una volta correttamente impostata la questione, la Corte però ha cura di confermare la propria precedente posizione, in caso di viaggio con **gravissimo ritardo e in pessime condizioni**, ritenendo che: *“spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione – **purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni** – delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all’interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore”*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

13 Giu 2024